

**Il Tribunale di Milano**  
**Sezione II Civile**

riunito in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati:

dott.ssa Alida Paluchowski	presidente
dott.ssa Francesca Mammone	giudice rel.
dott. Filippo D'Aquino	giudice

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

nel procedimento di omologazione del concordato preventivo rubricato al numero di ruolo 41304/2016 RG, promosso

da

**Trucks S.r.l. in liquidazione**, in persona del legale rappresentante e liquidatore rag. Claudio Puricelli, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al ricorso, dagli avvocati Andrea Bettini e Filippo Pastorini presso il cui studio in Milano, Via Cappuccini, n. 11 è elettivamente domiciliata

-----

Con ricorso ex art. 161 comma 1 l.f. del 6.8.2015 la società **Trucks S.r.l. in liquidazione** chiedeva di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo. La proposta concordataria, di natura liquidatoria, prevedeva, attraverso le risorse rinvenienti dalla liquidazione dell'intero patrimonio sociale, da effettuarsi con procedura competitiva ad opera del liquidatore giudiziale, il pagamento integrale – quindi del capitale e degli interessi fino alla data del pagamento- dei crediti assistiti da privilegio ed il pagamento dei creditori chirografari, non divisi in classi, in misura pari a circa l'1,09% dei loro crediti. L'adempimento era previsto entro 24 mesi dall'omologazione. In aggiunta a tali risorse, il piano concordatario si avvaleva della rinuncia da parte di Banca Popolare di Legnano all'ipoteca concessale dalla proponente in qualità di terzo datore d'ipoteca sul principale asset immobiliare della società, rinuncia condizionata all'omologazione e della disponibilità del socio Walter Ceriani a surrogarsi nei crediti vantati dagli istituti di credito nei confronti di Trucks per poi rinunciarvi.

Il tribunale, con decreto depositato in data 22 ottobre 2015, dichiarava aperta la procedura di concordato preventivo e fissava la convocazione dei creditori per il 20 gennaio 2016, adunanza poi differita al 20 maggio 2016.

In data 10 maggio 2016 la Trucks s.r.l. in liquidazione modificava la proposta con la previsione di soddisfacimento non integrale – e cioè in misura del 75%- del debito iva e degradazione al chirografo degli altri crediti, di rango inferiore, assistiti da privilegio generale ex art. 2752 c.c., con



pagamento dei creditori ad initio chirografari e dei creditori privilegiati declassati al chirografo in misura del 2% grazie all'apporto finanziario del socio Walter Ceriani.

Nella relazione ex art. 172 l.f. il commissario esaminava la proposta alla luce delle modifiche apportate dalla società ed esprimeva parere favorevole, anche in virtù del fatto che, grazie all'intervento di Walter Ceriani a sostegno della società, era prevedibile una realizzazione del piano in tempi ragionevoli e una percentuale di soddisfacimento del ceto chirografario pari al 2,47%.

Nel corso dell'adunanza il commissario giudiziale illustrava la proposta ai creditori e ribadiva il proprio parere positivo in ordine alla fattibilità economica della proposta di concordato.

All'esito dell'adunanza, questo tribunale, con decreto del 15 giugno 2016, dato atto che si erano espressi a favore della proposta creditori per complessivi € 10.902.113,69 su un totale di creditori ammessi al voto pari ad € 11.699.464,47, dichiarava approvata la proposta predetta e fissava l'udienza del 21 luglio 2016 per il giudizio di omologazione.

Nell'ambito di tale giudizio si costituiva la società proponente, chiedendo l'omologazione del concordato.

Il commissario giudiziale depositava la relazione ai sensi dell'art. 180 co.2 l.f. nella quale ribadiva il parere positivo all'omologazione già formulato in sede di 172 l.f. e dava atto che successivamente all'adunanza non erano intervenute circostanze idonee a modificare il proprio convincimento in ordine alla fattibilità del piano concordatario.

All'udienza del 9 settembre 2016, così rinviata per consentire di verificare la regolarità delle notificazioni ai creditori dissenzienti, il proponente insisteva per l'omologazione ed il commissario si riportava al parere depositato. Nessun creditore proponeva opposizione.

Ciò premesso, si osserva, in punto regolarità e legittimità della procedura concordataria, l'iter procedimentale e le operazioni di voto si sono svolti regolarmente e che in sede di giudizio di omologazione il contraddittorio è stato correttamente incardinato.

La proposta non presenta profili di illegittimità, giacché il perito incaricato della relazione ex art. 160 II com. leg.fall. ha accertato che il patrimonio della proponente non consentirebbe in nessun caso il pagamento dei crediti privilegiati in misura integrale; il credito iva è soddisfatto in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato della liquidazione dei beni sociali e gli altri crediti di rango inferiore verranno soddisfatti grazie all'apporto finanziario di un terzo.

Come si è detto, il commissario giudiziale, in sede di parere ex art. 180 co. 2 l. f., ha ribadito il proprio giudizio positivo sulla fattibilità del concordato, già espresso in sede di relazione ex art. 172 l.f.. La proposta, infatti, solo grazie al sostegno alla società da parte di Walter Ceriani, che verrebbe meno in caso di fallimento, consentirà il soddisfacimento del ceto chirografario nella misura del 2,47% nell'arco di due anni.



Liquidatore giudiziale viene nominato l'avv. Luca Manassero, professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui agli artt. 28 e 180 l.f. che ha accettato di limitare il proprio compenso a complessivi €25.000,00.

Tutto ciò premesso, il concordato deve essere dunque omologato.

Considerati la natura del procedimento e la mancanza di opposizioni, va dichiarata l'irripetibilità delle spese processuali.

#### PQM

omologa il concordato preventivo proposto da Trucks S.r.l. in liquidazione con sede legale in Nerviano, Via Sempione 24;

nomina quale liquidatore giudiziale l'avv. Luca Manassero, domiciliato in Vanzaghello, il quale si atterrà alle seguenti disposizioni:

il Liquidatore, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, trasmetterà al Commissario Giudiziale ed al Comitato dei Creditori un piano delle attività di liquidazione (con indicazione delle relative modalità) e dei tempi previsti per ciascuna di esse; detto piano, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale, sarà trasmesso al Giudice Delegato e pubblicato, a cura del Commissario, nell'area del sito internet [www.tribunale.milano.it](http://www.tribunale.milano.it) riservata ai creditori;

il Liquidatore individuerà in concreto le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria ovvero, in difetto di specifiche previsioni o in caso di intervenuto superamento delle previsioni contenute nella proposta, nel rispetto dei principi di cui agli artt.105-108 *ter* l.f., procedendo quindi alle vendite mediante procedura competitiva, previa acquisizione in ogni caso del parere del Commissario Giudiziale e dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori, ed invio di informativa al Giudice Delegato almeno dieci giorni prima del compimento dell'atto;

per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dandone al contempo informazione al Giudice Delegato;

il Liquidatore richiederà il parere del Commissario Giudiziale e l'autorizzazione del Giudice Delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio;

il Liquidatore, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia al Commissario Giudiziale che procederà alla sua pubblicazione nell'area del sito internet [www.tribunale.milano.it](http://www.tribunale.milano.it) riservata ai creditori;

il Liquidatore terrà informati il Commissario Giudiziale, il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine allo stato ed alle prospettive di attuazione del piano di liquidazione mediante il



deposito in cancelleria di relazioni semestrali illustrative relative ai periodi 1 gennaio - 30 giugno e 1 luglio - 31 dicembre di ciascun anno; esse, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale, saranno pubblicate, a cura di quest'ultimo, nell'area del sito internet [www.tribunale.milano.it](http://www.tribunale.milano.it) riservata ai creditori; il Liquidatore dovrà fornire in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Commissario o dal Comitato dei Creditori o dal Giudice Delegato;

il Commissario Giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione, anche visionando la documentazione contabile e fornendo il suo motivato parere sulle relazioni semestrali di cui al punto precedente, e terrà tempestivamente informati il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione, e, in caso di rilevanti inadempimenti, valuterà con il Giudice Delegato l'adozione delle più opportune iniziative;

le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal Liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla procedura, e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale;

il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;

il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori, il più presto possibile, le somme via via realizzate dalla liquidazione sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, vistati dal Commissario Giudiziale e corredati del parere del Comitato dei Creditori, con la eventuale previsione di accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata; il Commissario Giudiziale procederà quindi tempestivamente alla pubblicazione dei piani di riparto nell'area del sito internet [www.tribunale.milano.it](http://www.tribunale.milano.it) riservata ai creditori;

entro trenta giorni dalla data di completamento delle operazioni di liquidazione il Liquidatore depositerà in cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti; quindi il Commissario Giudiziale provvederà alla pubblicazione del rendiconto nell'area del sito internet [www.tribunale.milano.it](http://www.tribunale.milano.it) riservata ai creditori;

il Giudice Delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso finale per il Commissario Giudiziale solo a seguito dell'attestazione indicata al punto precedente;



resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato; in particolare, il giudice delegato provvederà alla nomina del comitato dei creditori su istanza che il liquidatore provvederà a formulare entro dieci giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.

Così deciso in Milano, l'8 settembre 2016

Il giudice estensore

dott.ssa Francesca Mammone

Il presidente

dott.ssa Alida Paluchowski



IL TRIBUNALE DI MILANO  
Seconda Sezione Civile

Decreto di revoca del liquidatore giudiziale

Nel procedimento di concordato preventivo TRUCKS s.r.l. in liquidazione (n.118/2015 CP), il tribunale riunito in camera di consiglio in persona dei signori:

dr. Francesca Maria Mammone                      presidente rel.  
dr. Guido Macripò                                      giudice  
dr. Federico Rolfi                                        giudice

a scioglimento della riserva di cui al verbale d'udienza del 9 febbraio 2017, ha emesso il seguente  
DECRETO:

OPPRESSO

visti gli artt 182 e.57 l. fall.;

dato atto della comunicazione del provvedimento del giudice delegato al comitato dei creditori per il parere;

P. Q. M.

revoca il liquidatore giudiziale avv. Luca Manassero e nomina in sua vece l'avv. Elena del Torre. Si comunichi alla società in concordato, al commissario giudiziale, al nuovo liquidatore e al liquidatore revocato.

Milano, 9 febbraio 2017

Il Presidente est.